

Cassa integrazione e rapporti con altri istituti normativi e contrattuali

Modulo informativo anno 2020

1° Massimale retribuzione lorda fino a €2.159,48 2° Massimale retribuzione lorda superiore a €2.159,48

Indennità mensile lorda €998,18

Indennità mensile lorda €1.199,72

Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%) €939,89

Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%) €1.129.66

<u>Ferie/PAR:</u> In assenza di un accordo che lo preveda, durante la CIG a zero ore **NON maturano ferie e permessi.** In caso di orario ridotto, il diritto matura in proporzione alle ore lavorate. Una questione che si pone è quella relativa alla preventiva fruizione delle ferie arretrate.

Trattamento di fine rapporto: matura per intero.

Mensilità aggiuntive (13ma, 14ma....): In assenza di un accordo che lo preveda NON maturano i ratei nei periodi di sospensione del rapporto di lavoro e sono già compresi nei massimali CIG.

Assegni familiari: il lavoratore ha diritto all'assegno per il nucleo familiare in misura intera. L'assegno spetta per intero per i periodi di paga anche con sospensione a zero ore:

Malattia:

- a) Malattia insorta in corso di Cig sospensione a zero ore: il lavoratore continuerà ad usufruire della indennità CIG. Pertanto la comunicazione dello stato di malattia è funzionale ad evitare un possibile richiamo al lavoro.
- b) Riduzione parziale dell'attività: prevale l'erogazione dell'indennità di malattia con l'eventuale integrazione, a carico dell'azienda:
- c) Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per Cigo si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza nel reparto, ufficio, squadra o simili cui appartiene il lavoratore ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, quadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia.

Emergenza COVID-19

Il periodo che i lavoratori del settore privato saranno costretti a trascorrere in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, per via del contagio da COVID-19, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante deve redigere certificato con estremi del provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, lettere h) ed i) D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020. Validi i certificati trasmessi prima dell'entrata in vigore di questo decreto anche se non redatti secondo le disposizioni

<u>Donazioni di sangue</u>: si ha diritto all'intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto il prelievo.

<u>Infortunio sul lavoro:</u> l'infortunio prevale sulla cassa integrazione.

Congedo di maternità: Non è possibile porre in Cig la lavoratrice durante tutto il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino). La sospensione dal lavoro può avvenire solo se ad essere sospesa è tutta l'attività aziendale o del reparto. Dall'inizio dell'interdizione obbligatoria dal lavoro e fino al termine di tale periodo la lavoratrice ha diritto al trattamento di maternità.

Riposi giornalieri (ore di allattamento): se la sospensione è a zero ore i riposi non spettano. Nel caso di riduzione d'orario, spetta l'indennità per i riposi giornalieri che coincidono con le ore di prestazione lavorativa.

<u>Permessi ex legge 104/92:</u> In caso di sospensione totale nel corso del mese, il diritto ai permessi retribuiti non matura. In caso di sospensione parziale bisogna effettuare una riduzione proporzionale dei giorni di permesso fruibili.

<u>Congedo matrimoniale:</u> Il trattamento economico previsto per il congedo matrimoniale prevale sulla Cig

per ulteriori informazioni contatta la FIOM CGIL di COMO:

Via Italia Libera, 23 - 22100 COMO - tel. +39 031.239392

http://www.cgil.como.it - e-mail: fiom@cgil.como.it -